

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N. 233/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24254** del registro di
segreteria

proposto da

S. P. nato a omissis il omissis ivi residente in via omissis, trav. omissis, n.
omissis, (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Edda Squillaci (cod. fisc.: SQLDDE70S45H224L), con studio in
Reggio Calabria, Via S. Anna I Tronco n. 41, con domicilio digitale eletto al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
edda.squillaci@avvocatirc.legalmail.it (e-mail: eddasquillaci2@libero.it; fax
n. 0965/899759)

contro

1) CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (cod. fisc.:
80000100802), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato
per la carica in Reggio Calabria Piazza Italia – Palazzo Alvaro, rappresentata
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Miceli, elettivamente
domiciliata presso l'avvocatura dell'ente, in Reggio Calabria, via Crocefisso
n. 1, e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata: antonio.miceli@pec.provincia.rc.it (fax n. 0965.365888);

2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites* versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per la riassunzione

dei giudizi riuniti, nn. 3467/2021, 5219/2022 e 5727/2024, definiti con la sentenza n. 310/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro/Previdenza, pubblicata il 21 febbraio 2025.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2025, l'avv. Edda Squillaci, per il ricorrente, l'avv. Antonio Miceli, per la Città metropolitana di Reggio Calabria, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 16 aprile 2025, il signor P. S., premesso di essere dipendente in servizio presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria con la qualifica di operatore tecnico categoria "B" 4° livello funzionale e con

rapporto di lavoro in orario ordinario per complessive 36 ore settimanali, ha rappresentato di avere depositato ricorso dinanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, il 1° ottobre 2021, per chiedere:

a) l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Città metropolitana di Reggio Calabria dal 5 febbraio 1999, o in subordine dal 18 giugno 2001, sino al 30 settembre 2008, con il conseguente inquadramento economico e previdenziale e la condanna dell'ente locale al pagamento delle differenze retributive e spettanze economiche tra l'inquadramento contrattuale riconosciuto (LPU) e le prestazioni effettivamente rese, corrispondenti alla categoria "C", oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo; b) l'accertamento delle mansioni superiori svolte, con decorrenza 5 febbraio 1999 o, in subordine, dal 18 giugno 2001 o dalla diversa decorrenza accertata in corso di giudizio, corrispondenti alla categoria "C", livello VI, Istruttore geometra, secondo le previsioni del CCNL di categoria del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, con il conseguente inquadramento economico, la condanna dell'ente locale al pagamento delle differenze retributive e spettanze economiche tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto, per il complessivo importo di euro 162.890,54, o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, e l'accantonamento del maggior importo maturato, da includersi nella base del calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 15.081,66 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;

c) la regolarizzazione degli oneri previdenziali attraverso il versamento dei

contributi arretrati all'INPS, tanto per la propria quota che per quella a carico del lavoratore, sulla maggiore retribuzione dovuta per le mansioni superiori svolte e la condanna dell'ente locale al risarcimento del danno *ex art. 2116*, secondo comma, c.c., per i maggiori contributi non versati all'ente previdenziale, sempre con decorrenza 5 febbraio 1999 o, in subordine, dal 18 giugno 2001 sino ad oggi, o dalla diversa decorrenza accertata in corso di causa.

1.2 A sostegno delle superiori domande, ha allegato di essere stato alle dipendenze del menzionato ente locale, dal 5 febbraio 1999 al 30 settembre 2008, quale LPU, in ragione del progetto di pubblica utilità denominato *“Valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Reggio Calabria”*; di avere, tuttavia, svolto di fatto e senza soluzione di continuità, sin dall'inizio del progetto ed a tutt'oggi, mansioni superiori, connesse al suo titolo di studio di geometra; di avere sottoscritto, il 5 agosto 2008, con decorrenza 1° ottobre 2008, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo superamento delle procedure concorsuali di stabilizzazione; di essere stato, pertanto, inquadrato con la medesima qualifica di avvio al progetto di pubblica utilità (operaio generico, categoria “A”, posizione economica A1), continuando a svolgere mansioni superiori come geometra presso diversi settori tecnici dell'ente locale; di avere più volte chiesto, con note del 19 ottobre 2006, del 19 gennaio 2007 e del 25 luglio 2018, il riconoscimento delle mansioni superiori, e il conseguente trattamento economico, senza ottenere alcun riscontro; di avere, pertanto, formalizzato la richiesta di intervento ispettivo e contestuale richiesta di diffida accertativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004, il 28 ottobre 2019,

con esito negativo del tentativo di conciliazione; di avere sottoscritto, il 17 dicembre 2020, con decorrenza in pari data, un nuovo contratto di lavoro con la qualifica di operatore tecnico, categoria “B”, 4° livello funzionale, continuando, tuttavia, a svolgere le mansioni proprie della categoria “C”; di avere, pertanto, reiterato la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori il 15 dicembre 2020, senza alcun riscontro da parte dell’ente locale. Il ricorrente ha aggiunto che, il 20 luglio 2021, l’Ispettorato del Lavoro, all’esito degli accertamenti effettuati, ha notificato il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 77 del 27 novembre 2020, in ragione della violazione da parte del datore di lavoro, per il periodo febbraio 1999 – novembre 2020, dell’art. 3 e dell’allegato A del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 31 marzo 1999, non avendo l’ente locale inquadrato correttamente il dipendente nella categoria “C”, e, contestualmente, l’atto di diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, con la relativa quantificazione delle somme spettanti al lavoratore per le differenze retributive e tredicesima mensilità maturate, per il periodo ottobre 2014 – novembre 2020, per l’importo complessivo pari ad euro 23.060,98. La Città metropolitana di Reggio Calabria, il 14 aprile 2021, ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, che è stato rigettato e, pertanto, la diffida accertativa è stata munita di esecutività.

1.3 Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 3467/2021 e allo stesso sono stati successivamente riuniti il giudizio iscritto al n. 5219/2022, relativo alla domanda della Città metropolitana di Reggio Calabria di accertamento dell’inesistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento di mansioni

superiori, con la conseguente nullità e inefficacia del titolo esecutivo e/o di tutti gli atti di esecuzione, e il giudizio iscritto al n. 5727/2024 (già n. 3577/2022), relativo alla domanda di revoca/annullamento dell'ordinanza cautelare sospensiva del titolo esecutivo e del pignoramento presso terzi notificato dal signor S., con il conseguente riconoscimento del suo diritto a procedere esecutivamente in danno dell'ente locale. Con la sentenza n. 310/2025, pubblicata il 21 febbraio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, con riguardo al giudizio n. 3467/2021, ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ha condannato la Città metropolitana di Reggio Calabria al pagamento in favore del signor P. S. dell'importo di euro 28.086,44, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte dal 25 luglio 2013 al maggio 2021, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo, ha dichiarato inammissibile la domanda di riqualificazione del rapporto di lavoro quale rapporto subordinato fino al 30 settembre 2008 e rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive richieste per tale periodo. Il Giudice del lavoro ha, altresì, declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti per la domanda relativa alla regolarizzazione contributiva e del monte contributivo ragguagliato all'accertamento di una prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 2126 c.c., e ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per i maggiori contributi non versati all'ente previdenziale. Con riguardo al giudizio n. 5219/2022, ha parzialmente accolto la domanda della Città metropolitana di Reggio Calabria, dichiarando insussistente il diritto del signor S. alle differenze retributive per le mansioni superiori oggetto della

diffida accertativa solo nella misura superiore all'importo di euro 21.721,73,

e annullato parzialmente il pignoramento opposto, nella sola parte

ragguagliata al valore della somma capitale superiore all'importo già indicato.

Con riguardo al giudizio n. 5727/2024 (già n. 3577/2022), ha respinto la

domanda di annullamento dell'ordinanza di sospensiva e accolto

parzialmente la domanda del signor S. di rigetto dell'opposizione

all'esecuzione, riconoscendogli il diritto di procedere esecutivamente in

danno dell'ente locale con il pignoramento presso terzi fino all'importo di euro

21.721,73, oltre agli accessori.

1.4 Il ricorrente ha, quindi, osservato che, in ragione della richiamata

decisione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, è stato

accertato che, per il periodo dal 25 luglio 2013 al 31 maggio 2021, il signor

P. S. ha svolto mansioni superiori, correlate alla categoria superiore,

parametrate alla posizione iniziale "C1", rispetto alla categoria di effettivo

inquadramento (categoria "A" dal 1° ottobre 2008 al 2020 e categoria "B" dal

17 dicembre 2020 sino ad oggi, secondo il CCNL del comparto regioni ed

autonomie locali). La connessa domanda di riconoscimento dei contributi

previdenziali è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione in

favore del Giudice contabile. Il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del

lavoro, ha, inoltre, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo

alla domanda di riconoscimento dei contributi previdenziali relativi al periodo

lavorativo anteriore (dal 5 febbraio 1999 al 20 settembre 2008, quale

lavoratore LPU, e dal 30 settembre 2008 al 24 luglio 2013, quale operaio

generico categoria "A") e di risarcimento del danno, formulata ai sensi

dell'art. 2116, secondo comma, c.c., avendo, preliminarmente, rigettato la

domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per intervenuta prescrizione. Pertanto, ha proposto il ricorso in riassunzione dinanzi a questa Corte territoriale riproponendo le medesime domande spiegate nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria (n. 3467/2021), meglio indicate *sub* 1), con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, ha, tra l'altro, riproposto le medesime istanze istruttorie formulate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ivi compresa la richiesta di ammissione di CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive e le spettanze economiche dovute.

2. Con **decreto** del 22 aprile 2025, ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 13 ottobre 2025.

3. Con **memoria**, depositata il 26 settembre 2025, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, e, in via subordinata, qualora fosse accertata la fondatezza delle pretese attoree, ha concluso per la condanna della Città metropolitana di Reggio Calabria al versamento dei contributi relativamente alla attività lavorativa effettivamente svolta nel periodo di riferimento e/o al risarcimento del danno in forma specifica, con interessi legali e sanzioni civili maturate e maturande secondo le vigenti norme di legge, tenendo comunque indenne l'istituto previdenziale in ipotesi di rigetto delle domande avverse, e con vittoria di spese e competenze del giudizio. In particolare, l'INPS si è integralmente riportato alle deduzioni, istanze e conclusioni

formulate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, integralmente trascritte nella memoria di costituzione, ed ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, c.g.c. e dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934. In forza di tali disposizioni, infatti, la Corte dei conti ha giurisdizione solo sui ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali. Nella fattispecie in esame, il ricorrente non è soggetto titolare di pensione e la controversia devoluta al Giudice contabile ha ad oggetto solo l'accertamento dell'obbligo contributivo in materia di pubblico impiego. Ne deriva che, poiché la giurisdizione si determina sulla base della domanda, con riguardo al *petitum* sostanziale, da identificare in funzione della concreta pronuncia richiesta al giudice, e, soprattutto, in funzione della *causa petendi*, avuto, quindi, riguardo all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi in relazione ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, appare evidente che la fattispecie in esame esula dalla giurisdizione della Corte dei conti. In ogni caso, nel caso in cui questa Corte territoriale dovesse ritenere sussistente la propria giurisdizione, non vi è dubbio che l'ente locale sia tenuto alla regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente e al contestuale versamento della contribuzione dovuta all'INPS. Ha, infine, sottolineato che la esatta determinazione della posizione giuridica del signor P. S., oggetto di domanda, risulta essere prioritaria rispetto all'incidenza che la stessa ha in via riflessa sul rapporto contributivo/previdenziale e che lo stesso è titolare di una posizione assicurativa INPS con gestione pubblica a far data dal 1° ottobre 2008 ad oggi, per rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Città

metropolitana di Reggio Calabria, e con gestione privata dal 5 febbraio 1999

al 30 settembre 2008, per sussidio derivante dai lavori di pubblica utilità

svolti.

4. Con **memoria**, depositata il 2 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la

Città metropolitana di Reggio Calabria ed ha chiesto che il ricorso venga

dichiarato inammissibile e/o improponibile o che venga, comunque, rigettato

perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del

giudizio. La difesa dell'ente locale ha, altresì, eccepito la inammissibilità di

tutte le richieste istruttorie del ricorrente. In particolare, ha osservato che la

decisione di primo grado del giudice civile, è stata appellata dinanzi alla Corte

d'Appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, e per tale

giudizio, iscritto al n. 356/2025, è stata fissata l'udienza di comparizione per

il giorno 15 gennaio 2026; che la menzionata sentenza n. 310/2025 ha

rigettato tutte le domande attoree, ad eccezione di quella relativa al

riconoscimento delle differenze retributive, per mansioni superiori, per il

periodo 25 luglio 2013 – 31 maggio 2021. Ne deriva che, per tali domande,

sussiste un accertamento giudiziale, il quale non consente la loro

riproposizione in questo plesso giurisdizionale, ove si consideri, peraltro, che

il *petitum* del presente giudizio presuppone l'accertamento di questioni

attinenti al rapporto di lavoro, non rientranti nella giurisdizione del Giudice

contabile. Ha aggiunto che, poiché in atti non risulta alcun provvedimento

amministrativo di inquadramento del dipendente e/o di riconoscimento di

mansioni superiori, peraltro sempre contestate dall'ente locale, *“difetta il*

fondamento per l'accertamento e/o riconoscimento di eventuali obblighi

contributivi”. Da qui la inammissibilità del ricorso sia nella parte in cui

ripropone le domande di accertamento per la riqualificazione del rapporto ed

il riconoscimento delle differenze retributive, perché demandate alla

giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, già

oggetto di statuizione giudiziale, sia nella parte in cui chiede la

regolarizzazione degli oneri previdenziali, considerata la mancanza di

obblighi contributivi per i periodi non riconosciuti dalla sentenza n.

310/2025. L'ente locale ha, comunque, contestato, anche nel merito, la

pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, riproponendo tutte

le eccezioni, deduzioni e difese spiegate nei giudizi dinanzi al Tribunale di

Reggio Calabria, ivi compresa l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati per

decorso del relativo termine, integralmente trascritte nella memoria di

costituzione.

5. All'udienza del 13 ottobre 2025, i difensori delle parti si sono riportati a

tutte le domande, eccezioni e difese contenute nei propri scritti difensivi e la

causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del

dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice

contabile in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Il signor P. S., con il ricorso in esame, ha chiesto: a) il riconoscimento come

rapporto di lavoro subordinato del periodo di servizio, prestato come LPU,

alle dipendenze della Città metropolitana di Reggio Calabria, dal 5 febbraio

1999 al 30 settembre 2008, con il conseguente inquadramento economico e

previdenziale e la condanna dell'ente locale al pagamento delle differenze

retributive e spettanze economiche; b) il riconoscimento delle mansioni

superiori svolte dal 5 febbraio 1999 ad oggi corrispondenti alla categoria “C”, con il conseguente inquadramento economico e previdenziale, la condanna dell’ente locale al pagamento delle differenze retributive e spettanze economiche e l’accantonamento del maggior importo maturato da includersi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto; c) la regolarizzazione degli oneri previdenziali attraverso il versamento dei contributi arretrati all’INPS e la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2116, secondo comma, c.c., con decorrenza dal 5 febbraio 1999 sino ad oggi. In disparte la fondatezza delle argomentazioni difensive dell’ente locale, relative alla inammissibile trasposizione dell’intero giudizio del lavoro, in atto pendente presso altro giudice, dinanzi a questo GUP, è di solare evidenza che il *petitum* (formale e sostanziale) e la *causa petendi* sono riconducibili in via esclusiva al rapporto di lavoro pubblico, non trasparendo, né in via diretta né in via indiretta, alcun profilo che attenga al rapporto previdenziale, considerato che il ricorrente è un dipendente in servizio, che chiede il riconoscimento in via giudiziale di una diversa configurazione dell’intero rapporto di pubblico impiego intrattenuto con la Città Metropolitana dal 1999 ad oggi. Ne deriva che le connesse domande di accertamento dell’obbligo contributivo e di risarcimento del danno da mancata o irregolare contribuzione, sono geneticamente connesse alla pretesa principale consistente, come si è detto, nella rivendicazione della configurazione *ab origine* del suo rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato, in una categoria professionale superiore a quelle attribuitagli nei vari periodi di servizio, e postulano *ictu oculi* la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. È, infatti, noto che “*In materia*

di ricongiunzione contributiva, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da identificarsi non solo in funzione della pronuncia richiesta ma soprattutto della causa petendi, ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio quale risulta dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico controverso. La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo ed è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, includendo in tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale secondo una relazione di compenetrazione necessaria.” (cfr. in termini, Cass. Civ., Sez. un., ordinanza n. 15760 del 5 giugno 2024; id. in termini, tra le tante, Sez. un., n. 12903 del 13 maggio 2021). In questa prospettiva, per consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità, “Rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza del diritto a pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza anche laddove si allegghi l'inadempimento dell'ente obbligato o il suo adempimento inesatto. Nello specifico, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito con poteri anche istruttori per l'accertamento e la valutazione dei fatti, nell'ambito delle domande relative all'accertamento del diritto alla pensione quelle relative all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che costituiscono parte integrante. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto.” (cfr., da

ultimo, Cass. Civ., Sez. un., ordinanza n 5236 del 27 febbraio 2025). Risulta, pertanto, evidente che, per configurare la giurisdizione esclusiva del Giudice contabile, il rapporto pensionistico deve essere l'oggetto principale del giudizio e solo in questo caso lo stesso determina una *vis attractiva* nei confronti di tutte le controversie ad esso funzionali, mentre nel caso in esame, il rapporto pensionistico non sfiora in alcun modo il presente giudizio e, pertanto, l'accertamento della consistenza del monte contributivo non risulta, nella prospettazione attorea, neanche in via indiretta funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione (cfr. in termini, Cass. Sez. un., ordinanza n. 28020 del 26 settembre 2022). E', altresì, pacifico che *"la giurisdizione della Corte dei conti sussiste in ordine a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie; nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente ad obblighi del datore di lavoro a contenuto e connotazione o funzione latu senso previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario."* (cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 15058 del 19 giugno 2017; id. in termini, Cass. civ., Sez. un. Sentenza n. 16168 del 2011; di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 20134 del 2024). Ed è appena il caso di osservare, al riguardo, che questa Corte territoriale ha avuto modo di ribadire

che “*affinché vi sia giurisdizione della Corte dei conti, è necessario che l'accertamento vi sia senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro e concerna unicamente il diritto a pensione.*” e che la giurisdizione del Giudice contabile non sussiste quando “*il petitum sostanziale del giudizio è una pretesa che fa diretto riferimento a fatti presupposti al trattamento pensionistico, poiché il ricorrente chiede espressamente l'accertamento di un rapporto di lavoro e la sua qualificazione.*” (cfr. Sez. giur. per la Calabria, sentenza n. 81/2024 del 17 maggio 2024). Mette conto evidenziare, infine, che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Tribunale di Reggio Calabria a sostegno della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore di questo GUP, con riguardo alle domande di accertamento degli obblighi contributivi dell'ente locale e del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, c.c., conferma gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, posto che tali decisioni presuppongono la sussistenza di un *petitum* sostanziale consistente in un accertamento funzionale al conseguimento della prestazione previdenziale e all'eventuale costituzione di un rendita futura, in caso di prescrizione dei relativi contributi (Cass., Sez. un., ordinanza n. 15148 del 2024), o nel riconoscimento di contributi figurativi per incrementare l'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'*an* e del *quantum* del trattamento pensionistico pubblico (Cass., Sez. un., sentenza n. 12903 del 2021), mentre la fattispecie dedotta in giudizio ha ad oggetto in via esclusiva il rapporto di pubblico impiego. Da qui il difetto di giurisdizione di questo GUP in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, presso il quale, pende, in sede di appello, il giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 310/2025.

7. È appena il caso di osservare, infine, che, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, c.g.c. e dell'art. 59, terzo comma, della legge n. 69 del 2009, questo GUP non ritiene sussistano le condizioni per sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione. Siamo, infatti, in presenza di una fattispecie pacificamente e integralmente riconducibile alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro pubblico, e quindi, del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione sopra richiamata. Il giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 310/2025, come dichiarato dall'ente locale nella memoria di costituzione in giudizio e confermato in udienza, è gravata d'Appello. Ne deriva che, in ossequio ai principi di effettività, concentrazione e del giusto processo, la tutela dei diritti reclamati dal ricorrente può trovare integrale e celere accertamento in sede di giudizio di impugnazione davanti al giudice giurisdizionalmente competente. È, infatti, noto che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono al Giudice dinanzi al quale la causa è riassunta una "facoltà" di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione e che le parti possono proporre un siffatto conflitto nel caso in cui la tutela della medesima situazione soggettiva sia stata contemporaneamente richiesta a diversi giudici, che abbiano adottato declinatorie della giurisdizione senza sollevare essi stessi d'ufficio conflitto, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge n. 69/2009 (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 9841 del 5 maggio 2011).

8. Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., si dispone la compensazione delle spese e degli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione

giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,

eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il

ricorso per difetto di giurisdizione. Spese compensate.

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

Il GUP

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in data 14/10/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente